



# **R.B. MOUNTAIN BIKE CLUB TRENTO**

**Associazione Sportiva Dilettantistica**

## **STATUTO**

### **ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE**

1. E' costituita, a norma degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, una associazione sportiva denominata: **"R.B. Mountain Bike Club Trento - Associazione Sportiva Dilettantistica"**, nel seguito per brevità definita "l'Associazione".
2. L'Associazione ha unica sede in Trento, via Brennero 130.

### **ART.2 SCOPO E DURATA**

1. L'Associazione ha lo scopo di propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport della mountain bike (MTB), attraverso l'organizzazione di attività escursionistica nonché attraverso la partecipazione a manifestazioni organizzate dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, in considerazione dei fondamentali fini sociali che così si intende realizzare.
2. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
3. Oltre all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, è compresa nello scopo sociale l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.
4. L'Associazione è apolitica ed esclude qualsiasi discriminazione religiosa, razziale o politica.
5. L'Associazione non ha scopo di lucro e pertanto ogni eventuale utile viene reinvestito nell'attività associativa per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.  
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.  
L'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
6. L'attività dell'Associazione è regolata degli artt.36 e segg. c.c. ed è svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato, nonché delle disposizioni e dei regolamenti emanati dalla federazione sportiva e/o Ente al quale è affiliata.
7. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie dell'Ente di affiliazione e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che il sopra indicato Ente sportivo dovesse adottare a suo carico, nonché tutte le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

### **ART.3 DEI SOCI E DEI RELATIVI DIRITTI E DOVERI**

1. I soci hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa ed in particolare alla pratica sportiva. E' esclusa la preventiva temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, deputato a deliberare in merito. Il Consiglio Direttivo delibera anche in merito all'esclusione dei soci a causa di azioni disonorevoli commesse entro e fuori dell'Associazione.
3. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.
4. Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e - all'atto della convocazione - sia in regola con il pagamento delle quote associative. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati a socio onorario Enti o persone che abbiano particolarmente meritato nei confronti dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote ed hanno diritto di partecipazione e non di voto nelle assemblee.
6. L'ammontare della quota associativa è determinato, di anno in anno, dal Consiglio.
7. Tutti i soci possono essere eletti a tutte le cariche. Possono essere soci tutte le persone e/o Enti muniti di buona moralità, mentre non possono rivestire tale qualifica coloro che abbiano subito sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva.
8. Le quote sociali sono intrasmissibili, ad eccezione del trasferimento per causa di morte. E' esclusa la rivalutabilità della quota.
9. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
  - dimissione volontaria;
  - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla data di scadenza del versamento della quota associativa, come deliberata dal Consiglio Direttivo.;
  - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
10. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla maggioranza assoluta dell'assemblea ordinaria degli associati, appositamente convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato con almeno 10 gg. di preavviso il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. In caso di mancata presentazione del socio interessato, regolarmente convocato, si procederà ugualmente in contumacia, salvo giustificati motivi dell'assenza. In caso di valida giustificazione pervenuta prima dell'assemblea, si procederà ad un rinvio della stessa, con nuova convocazione. In caso di valida giustificazione pervenuta dopo l'assemblea per cause non imputabili al socio, la decisione assunta – quale ne sia l'esito – sarà automaticamente nulla e si dovrà procedere a nuova convocazione.

## **ART.4 DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea;
  - il Presidente;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Collegio dei Probiviri e dei Revisori.

## **ART.5 DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.
3. La convocazione, con l'ordine del giorno, la data e la sede dell'Assemblea, deve essere comunicata ai soci almeno dieci giorni prima della sua effettuazione, in caso di assemblea ordinaria, ovvero 20 giorni, in caso di assemblea straordinaria, mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale nonché attraverso la pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Associazione.
4. Possono partecipare all'Assemblea i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio. La delega non è ammessa nelle assemblee straordinarie.
5. L'Assemblea ordinaria ha tutti i poteri consentiti, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea straordinaria o al Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto associativo e sullo scioglimento-liquidazione dell'Associazione.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza di voti e sono valide, in prima convocazione, in presenza di:
  - maggioranza assoluta dei soci, in caso di assemblea ordinaria;
  - due terzi dei soci, in caso di assemblea straordinaria.
8. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria saranno comunque valide in presenza di:
  - qualsiasi numero di soci, in caso di assemblea ordinaria;
  - la maggioranza assoluta dei soci, in caso di assemblea straordinaria.
9. Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale, da raccogliere in apposito libro, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il libro dei verbali delle assemblee deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale e può essere consultato con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

## **ART.6 DEL PRESIDENTE**

1. Il **Presidente** è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica 4 anni e può essere indefinitamente confermato nella carica.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi. Per il suo incarico non avrà diritto ad alcun compenso.
3. Il Presidente può adottare direttamente, senza la convocazione del Consiglio Direttivo, decisioni di carattere economico-finanziario per importi comunque non superiori alla soglia annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
4. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.

## **ART.7 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il **Consiglio Direttivo** è composto da 6 membri eletti dall'Assemblea, oltre al Presidente. La determinazione in aumento del numero dei Consiglieri è atto assembleare che deve precedere l'elezione e può essere assunta nella stessa Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a maggioranza semplice per 4 anni, ed i suoi componenti possono essere rieletti indefinitamente.  
Il Consiglio Direttivo elegge:
  - il Vice-Presidente;
  - il Segretario-Tesoriere;
  - il Collegio dei Probiviri e Revisori.
3. Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra l'Associazione con tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina l'importo delle quote associative e redige il rendiconto consuntivo.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.
5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, e in caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente. La riunione del Consiglio Direttivo è valida se sono presenti almeno 5 membri su 7.
6. Il Consiglio Direttivo è competente per:
  - la redazione e l'attuazione del programma delle attività annuali dell'Associazione;
  - le delibere di carattere economico e finanziario, per importi superiori alla soglia fissata all'inizio di ogni anno;
  - l'ammissione e l'esclusione dei soci;
  - la materia disciplinare, potendo applicare – su proposta scritta e motivata del Presidente o di almeno 3 Consiglieri o di almeno 10 soci – i provvedimenti di:
    - a. deplorazione;
    - b. sospensione;
    - c. radiazione.I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) vengono applicati per mancanze che non rendano incompatibile la qualifica di Socio.  
Il provvedimento di cui alla lettera c) viene applicato per mancanze che siano lesive dell'immagine dell'Associazione o comunque siano incompatibili con la qualità di Socio e deve essere ratificato a, pena di nullità, dalla maggioranza dell'Assemblea.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione. Per i loro incarichi non avranno diritto ad alcun compenso.

8. Il Consiglio può delegare determinate funzioni e/o incarichi ad alcuni suoi componenti.
9. Se durante il corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a convocare l'Assemblea per sostituirli; in questo caso, i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
10. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### **ART.8 DEL VICE-PRESIDENTE**

1. Il **Vice-Presidente** viene eletto a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio Direttivo ed è scelto in seno al Consiglio stesso.
2. Il Vice-Presidente ha i medesimi poteri degli altri Consiglieri, ma in caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni.

#### **ART.9 DEL SEGRETARIO-TESORIERE**

1. Il **Segretario-Tesoriere** viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto sia in seno al Consiglio stesso, sia tra gli altri soci.
2. Il Tesoriere gestisce i fondi del Club, incassa le quote associative e le altre entrate, rimborsa le spese, effettua i pagamenti, come autorizzati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo; tiene e compila il registro delle entrate e delle uscite, conserva i documenti di spesa e le ricevute d'incasso delle quote associative.

#### **ART.10 DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI**

1. Il **Collegio dei Probiviri e dei Revisori** è composto da 3 membri, nominati dal Consiglio Direttivo.
2. I membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori non possono essere scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo, ma tra gli altri soci ed eventualmente anche tra i non associati. Essi durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Probiviri e Revisori esercita funzioni:
  - . di **controllo dei conti**, potendo in qualsiasi momento richiedere al Tesoriere l'esibizione del registro entrate/uscite, nonché di tutta la documentazione inerente; in caso di irregolarità compila una relazione descrittiva che viene trasmessa al Consiglio Direttivo, il quale può richiamare, con provvedimento scritto, il Tesoriere. In caso di ripetuti richiami o comunque, in caso di mancanza grave, il Consiglio Direttivo può revocare la carica ed eleggere un nuovo Tesoriere, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del Socio destituito;
  - . di **appello disciplinare**, contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo;
  - . di **arbitrato**, con riferimento a tutte le controversie sorte tra l'Associazione ed i Soci, o tra i Soci stessi. In merito il Collegio è investito dei più ampi poteri e le sue decisioni sono inappellabili.

## **ART.11 DELL'ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.
2. E' obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico e finanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e l'Assemblea ordinaria deve approvare entro 4 mesi dal termine dell'esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

## **ART.12 LE ENTRATE**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  - quote associative annuali versate da tutti i soci, nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;
  - quote supplementari relative a specifici servizi o acquisti, versate dai soli soci interessati, di ammontare complessivamente non superiore al costo sostenuto;
  - quote di partecipazione a manifestazioni ed eventi, organizzate dall'Associazione o da terzi, versate dai soli soci partecipanti;
  - lasciti o donazioni;
  - eventuali contributi, pubblici o privati;
  - proventi occasionali e comunque non prevalenti, legati all'attività istituzionale.

## **ART.13 DELLO SCIoglimento E DELLA LIQUIDAZIONE**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con l'approvazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. Addivenendosi allo scioglimento dell'Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ai fini di pubblica utilità sportiva indicati dall'Ente al quale l'Associazione è affiliata.
3. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- - -